

Modifiche alla normativa antiriciclaggio

Decorrenza 31 maggio 2010



Con decorrenza **31 maggio 2010**, l'importo limite di € 12.500 previsto dalla normativa antiriciclaggio in materia di assegni bancari e circolari, di libretti di deposito e di titoli al portatore e di utilizzo di denaro contante è stato **ridotto a € 5.000**.

Riepiloghiamo di seguito le disposizioni attualmente in vigore (secondo le disposizioni dell'art. 49 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'art. 20 del D. L. 31 maggio 2010 n. 78).

A) Assegni bancari e circolari



- Le banche sono tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli assegni circolari **già muniti della clausola “NON TRASFERIBILE”**.
- **L'apposizione della clausola “NON TRASFERIBILE” sugli assegni bancari e circolari è obbligatoria per assegni emessi dal 31 maggio 2010 per importi pari o superiori a € 5.000.** Gli assegni emessi con tale clausola devono riportare sempre il nome o la ragione sociale del beneficiario.
- Il cliente può chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di assegno bancario o l'emissione di assegni circolari in forma libera, cioè senza la clausola di non trasferibilità. Per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare emesso in forma libera è dovuta dal cliente, a titolo di imposta di bollo, la somma di € 1,50. **In ogni caso sugli assegni emessi dal 31 maggio 2010 per importo pari o superiore a € 5.000 deve essere apposta la clausola “NON TRASFERIBILE”**.
- Le banche sono tenute a comunicare alle Autorità pubbliche competenti che ne faranno richiesta i dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso.
- Gli assegni bancari emessi all'ordine dello stesso correntista traente (compresi quelli con espressioni quali **‘a me stesso’, ‘a me medesimo’** o simili in luogo del nome del traente) non possono circolare ma possono essere girati unicamente ad una banca per l'incasso.

Le regole sopra indicate riguardano anche gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e cambiari.

(B) Libretti di deposito al portatore.



- Dal 31 maggio 2010 i libretti di deposito al portatore non possono avere un saldo pari o superiore a € 5.000 (ex € 12.500). *Di conseguenza, quei libretti che recano un saldo pari o superiore a tale importo dovranno essere estinti dal possessore, ovvero ridotti ad una somma che non ecceda l'importo indicato, **entro il 30 giugno 2011**.*
- Nel caso in cui un libretto di deposito al portatore venga trasferito ad altro soggetto, il possessore deve comunicare alla banca, entro 30 giorni dal trasferimento, i dati identificativi del soggetto a cui ha consegnato il libretto nonché la data del trasferimento.
- Per dati identificativi si intendono: per le persone fisiche, nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale, tipo ed estremi del documento di identità; se soggetto diverso da persona fisica, denominazione, sede legale, codice fiscale.

Le regole sopra indicate riguardano anche i libretti di deposito al portatore emessi dalle Poste.

C) Utilizzo di denaro contante e titoli al portatore

A partire dal **31 maggio 2010** il limite massimo per effettuare trasferimenti in contanti è fissato in € **5.000**. Da tale data sono vietati il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito al portatore o di titoli al portatore tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, anche artificialmente frazionato, è complessivamente pari o superiore a € 5.000. I trasferimenti oltre l'importo limite possono essere eseguiti solo per il tramite di banche, di Poste Italiane Spa o di istituti di moneta elettronica.

La normativa sopra citata prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie erogate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, al quale le banche sono tenute a segnalare tutte le infrazioni di cui abbiano notizia.